

Emanato con D.R rep. n. 2256 del 2/11/2015

Modificato con D. R. rep. n. 2253/2017 del 27 settembre 2017

Modificato con D. R. rep. n. 1586 del 6 luglio 2021

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare le attività di verifica svolte dal Servizio Ispettivo previste dalla Legge n. 662 del 23/12/1996 e s.m.i.

2. L'attività di verifica è compiuta sulla base di un controllo a campione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, ed interessa il personale in servizio presso l'Università degli Studi di Pavia.

3. La verifica consiste nel determinare, per il personale interessato:

a) l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non denunciata o non autorizzata dall'Amministrazione;

b) l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni ed in conflitto con gli interessi dell'Università nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.

4. Il Servizio Ispettivo è altresì tenuto a procedere all'espletamento di verifiche sul singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto, nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere l'avvenuta violazione di tali norme. L'ambito temporale della richiesta è costituito dall'ultimo anno solare per il quale è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, salvo che vi sia una segnalazione riconducibile ad uno specifico e differente arco temporale. Al verificarsi della presente fattispecie il Servizio Ispettivo ha l'obbligo di procedere alla verifica; in caso di inadempimento il Responsabile del procedimento effettuerà apposita segnalazione agli organi preposti.

5. Per le verifiche a campione di cui al comma 2, l'ambito temporale dell'attività di controllo è costituito dall'ultimo anno solare per il quale è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

6. Il personale in servizio presso l'Università degli Studi di Pavia, per il quale trova applicazione la disciplina vigente è così individuato, in base alle seguenti categorie professionali:

a) personale docente: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, sia in regime di impegno a tempo pieno che a tempo definito;

b) personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici e dirigenti (a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso l'Ateneo, sia a tempo pieno che in regime di part-time.

Articolo 2 Nomina della Commissione del Servizio Ispettivo

1. La competenza a svolgere le funzioni del Servizio Ispettivo previste all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita ad una apposita Commissione, costituita da tre componenti scelti, sulla base di specifica esperienza e competenza professionale possedute in materia, tra il personale in Servizio presso l'Università degli Studi Pavia e che garantisca un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

2. La Commissione di cui al comma precedente è nominata dal Direttore Generale, con propria determinazione. La Commissione designa al proprio interno il Presidente.

3. La Commissione dura in carica tre anni accademici decorrenti dal momento della nomina. Il mandato dei componenti non è rinnovabile, consecutivamente, per più di due mandati.

4. Per tutta la durata del mandato la carica di membro della Commissione del Servizio ispettivo è incompatibile con qualsiasi altro incarico istituzionale negli organi di governo o con incarico di delegato del Rettore.

Articolo 3 - Procedura per la individuazione del campione

1. Il procedimento di verifica e l'estrazione dei nominativi del campione di dipendenti sono effettuati con cadenza annuale.

2. Il campione del personale interessato dalla verifica annuale è determinato mediante un'estrazione a sorte, tramite sistemi informatizzati, di un numero di nominativi pari al 3% del personale docente e al 3% del personale tecnico e amministrativo, CEL e Dirigenti in servizio alla data dell'estrazione.

3. Tali procedure, opportunamente verbalizzate, debbono avvenire alla presenza della Commissione.

Articolo 4 - Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti

1. La Commissione, successivamente alla conclusione della procedura per la determinazione del campione, rende noto, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai dipendenti interessati, l'avvio del procedimento di verifica, mediante apposita comunicazione formale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste dal comma 61 dell'art. 1 della legge 662/96 in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.

2. I dipendenti interessati dalla verifica, dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, al Servizio Ispettivo, la dichiarazione dei redditi di cui

all'art. 2 (unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione della medesima). La Commissione potrà, successivamente, chiedere la produzione di ulteriori documenti attestanti la percezione degli emolumenti derivanti da lavoro dipendente o autonomo.

3. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, alle richieste del Servizio Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio. La Commissione, al fine di consentire le opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala tempestivamente tali nominativi al Magnifico Rettore o al Direttore Generale secondo le rispettive competenze.

4. La Commissione acquisisce ogni altro elemento di indagine, ivi compresi quelli inerenti alla Anagrafe delle Prestazioni, direttamente dagli uffici dell'Amministrazione.

5. La Commissione potrà svolgere, inoltre, controlli presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti.

6. La Commissione ha facoltà di procedere ad ulteriori approfondimenti, anche mediante l'audizione degli interessati, solo ove ciò si rendesse strettamente necessario ai fini di un più chiaro confronto tra gli elementi di conoscenza in proprio possesso.

Art. 5 – Diritto di difesa, partecipazione al procedimento e accesso agli atti

1. Agli interessati dalla verifica è garantito, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa, anche con l'ausilio di un difensore di fiducia o di un rappresentante sindacale provvisti di delega scritta.

2. All'interessato o al suo difensore è consentito presentare memorie e altri documenti ritenuti rilevanti, nonché di essere sentito dalla Commissione del Servizio Ispettivo.

3. All'interessato o al suo difensore è consentito accedere a tutti gli atti istruttori, fatto salvo il potere di differimento di cui alla legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

Art. 6 - Conclusione del procedimento

1. Il termine del procedimento di verifica, è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. La Commissione a conclusione delle verifiche, nel caso in cui riscontri la piena regolarità, procede alla chiusura del procedimento con atto di archiviazione, dandone immediata comunicazione all'interessato. Qualora, invece, riscontri violazioni a norme di legge e regolamentari in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, la Commissione ne dà tempestiva comunicazione all'interessato, al Rettore e al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 7 – Relazione annuale

Con cadenza annuale la Commissione invia al Magnifico Rettore e al Direttore Generale una relazione sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento.

Art. 8 - Privacy

Tutte le attività di controllo e verifica del Servizio Ispettivo sono svolte nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Pavia, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Commissione.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative regolamentari

Articolo 10 –Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.